



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

C.F./P.I.: 00486670268 - Cap. 31010 - P.za della Vittoria, n. 14

Tel: 0438.890811 - Fax: 0438.892803 - sito web: www.comune.moriago.tv.it

Prot. n. 5444

Moriago della Battaglia, lì 12.07.2011

ORDINANZA n. 33/2011

Oggetto: **Ordinanza per il divieto di consumo di verdure e ortaggi prelevati nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio di via Montegrappa, 80/D.**

IL SINDACO

PREMESSO che nella mattinata del 12.07.2011 l'Azienda Walmec con stabilimento in via Montegrappa, 80/D è stata interessata da un incendio di notevoli dimensioni che ha completamente distrutto il fabbricato e il deposito di materiale ivi stoccato;

- che sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco di Montebelluna, Asolo, Treviso e Vittorio Veneto per gli interventi di spegnimento e messa in sicurezza del sito;
- che a fini precauzionali è stato disposto agli abitanti della zona l'obbligo di rimanere in casa con le finestre e i condizionatori chiusi e/o l'obbligo di evacuazione fino alle prime ore del pomeriggio;
- che sul posto sono intervenuti per i rilievi e per le operazioni di controllo gli Enti Territorialmente competenti ed in particolare l'ULSS 7 di Pieve di Soligo - Spisal- e l'ARPAV di Treviso che ha provveduto ad effettuare dei campionamenti per determinare le concentrazioni in aria di polveri e microinquinanti organici;

ATTESO che nel corso di un incontro Tecnico sul luogo dell'incendio tra il Comandante Polizia Locale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, il Dott. Moro Giovanni e il tecnico della Prevenzione Massimo Volpones del Servizio Spisal dell'Ulss 7 di Pieve di Soligo e il Dott. Daniel dell'ARPAV di Treviso si è deciso, in via precauzionale e fino al riscontro analitico dei campionamenti effettuati dall'ARPAV di Treviso, di disporre il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio;

RITENUTO pertanto di condividere la necessità di disporre, meramente a fini precauzionali, il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nei terreni ubicati nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio, adottando apposita ordinanza con carattere di urgenza al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a mero scopo precauzionale il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nei terreni ubicati nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio occorso in via Montegrappa, 80/D, al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie, fino al riscontro analitico dei campionamenti effettuati dall'ARPAV di Treviso e comunque fino a nuove disposizioni.

DISPONE

La notifica della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, al Prefetto di Treviso, alla Stazione Carabinieri di Col San Martino, e all'ARPAV di Treviso.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso in via gerarchica al Prefetto di Treviso oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto di Venezia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971 n. 1034), oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Il Sindaco

rag. Giuseppe Tonello